

AVV. FRANCESCO A. PINTO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
via Lucania n. 9
87065 CORIGLIANO STAZIONE (CS)
TEL. 0983/889755 - 360856147

SIG. PRESIDENTE – CORTE D'APPELLO
CATANZARO

Per il tramite della Presidenza del
TRIBUNALE DI ROSSANO

FALLIMENTO L'EDIL A.R.P. + 3, n. 17/90 R.F. - Tribunale di
Rossano.

GIUDICE DELEGATO: Dott.ssa Federica Colucci

NUOVO CURATORE: Avv. Serafino Trento

CURATORE REVOCATO: Avv. Francesco A. Pinto

UDIENZA COLLEGIALE: **06-11-2007.**

Oggetto: istanza di ricusazione di componenti del Collegio
Giudicante, con esposizione dei motivi.

PREMESSO

- che l'Avv. Francesco A. Pinto, del Foro di Rossano, è stato nominato curatore del fallimento l'Edil ARP + 3, con sentenza n. 17/90 R.F. del Tribunale di Rossano;

- che, a seguito dell'azione di cognizione promossa dai Pirri – Terzi, veniva emessa la sentenza n. 87/95;
- che detta sentenza, non condivisa dal curatore Avv. Pinto e su insistenza dello stesso, veniva impugnata presso la Corte d'Appello di Catanzaro;
- che la sentenza resa dalla Corte d'Appello n. 487/96, non veniva impugnata in Cassazione su iniziativa del Giudice Delegato e su parere difforme del curatore Avv. Pinto;
- che, nelle more, i Pirri – Terzi offrivano la somma di £ 500.000.000 (€ 258.228,45) quale transazione (rinuncia alle impugnative), sebbene fossero risultati vittoriosi;
- che la proposta non veniva accettata, essendosi opposto il curatore Avv. Pinto;
- che nascevano incomprensioni fra il Giudice Delegato ed il curatore Avv. Pinto;
- che, a seguito dell'ennesima relazione datata 09-04-2004 e depositata il 14-04-2004, il Giudice Delegato (Dott. Franco Pasquariello) *preso atto delle reiterate ricusazioni depositate dal curatore nei suoi confronti ... rimette gli atti al Presidente del Tribunale per una diversa assegnazione del fallimento*;
- che il Collegio era composto: Dott.ssa Letizia Benigno – Presidente; Dott. Salvatore Iulia – Giudice; Dott.ssa Federica Colucci – Giudice;
- che il succitato Collegio nominava nuovo Giudice Delegato la Dott.ssa Federica Colucci, il cui primo

atto ha riguardato una richiesta di revoca del curatore del fallimento Avv. Francesco A. Pinto;

- che il Tribunale così composto: Dott.ssa Letizia Benigno – Presidente; Dott. Guido Romano – Giudice; Dott. Vincenzo Quaranta – Giudice, statuiva: ... *revoca il curatore fallimentare della EDIL ARP Avv. Francesco A. Pinto e nomina nuovo curatore l'Avv. Serafino Trento.*

Veniva evidenziato dal curatore revocato Avv. Pinto:

- a) che, per comportamenti omissivi del Giudice Delegato, non è stato proposto rituale ricorso per Cassazione (sentenza n. 87/95 - Tribunale di Rossano; n. 487/96 - Corte d'Appello di Catanzaro), da non tenere in considerazione quello tardivamente proposto in via incidentale (n. 10146/98 – Corte di Cassazione);
- b) che **la richiesta di accertamento su specifici immobili nell'appartenenza di tal Lanzillotta Luigi è stata disattesa.**

Inoltre, veniva evidenziato dal curatore revocato Avv. Pinto:

- che la **relazione del Dott. Roberto Paese è stata fatta in violazione dei principi cardine del diritto: principio della difesa e del contraddittorio;**
- che la Dott.ssa Federica Colucci ha omissso (in un primo tempo) di verificare gli **errori (diffamatori e calunniosi) del Dott. Paese;**

- che la Dott.ssa Federica Colucci ha accertato (successivamente) la **regolarità della movimentazione bancaria, i tempi tecnici delle operazioni ed ogni altro elemento idoneo** a smentire la irrituale ed illegittima relazione del Dott. Paese.

In data **24-11-2006** veniva depositata formale ricusazione (datata 20-11-2006) nei confronti della **Dott.ssa Federica Colucci**, nella quale l'Avv. Pinto allegava una denuncia a firma della medesima diretta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rossano **contro l'Avv. Francesco Pinto**.

Per mera completezza difensiva l'Avv. Pinto evidenzia che la **Dott.ssa Federica Colucci** ha trasmesso alla Procura della Repubblica in data **27-07-2007** denuncia **contro l'Avv. Francesco Pinto**.

La **Dott.ssa Federica Colucci**, con ordinanza del **29-11-2006** ha rigettato l'istanza di ricusazione per inammissibilità e disponeva procedersi oltre.

Nella sostanza dell'atto dichiarava di essere serena a trattare il procedimento.

Ebbene, dopo una prima denuncia al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (allegata in atti) ed una successiva denuncia alla Procura della Repubblica (allegata in atti) il Giudice Delegato Dott.ssa Federica Colucci dichiara di essere serena a trattare il

procedimento.

Con la succitata ordinanza del **29-11-2006** la Dott.ssa Colucci non approva il rendiconto e rimette gli atti al Tribunale **composto: Dott.ssa Letizia Benigno – Presidente; Dott. Guido Romano – Giudice; Dott. Vincenzo Quaranta – Giudice.**

All'udienza Collegiale del **26-06-2007** l'Avv. Pinto ha **eccepito e rilevato la mancata compilazione dell'indice degli atti del fascicolo d'ufficio del presente procedimento**, poiché comporta una limitazione del diritto di difesa.

Il nuovo Curatore nominato Avv. Serafino Trento si è opposto alla compilazione dell'indice del fascicolo d'Ufficio.

Con ordinanza emessa in udienza il Collegio ha rigettato la richiesta dell'Avv. Pinto.

Conseguentemente l'Avv. Pinto **eccepiva e rilevava che nel fascicolo d'Ufficio si trovavano documenti estranei al presente procedimento**, in particolare:

- che esiste un procedimento penale a suo carico;
- che sono stati nominati dal Dott. Roberto Penna, Sostituto Procuratore della Repubblica – Tribunale di Salerno, due periti, nella persona del Dott. Valisena Antonio, **Agrologo**, e del Dott. Salvatore Giordano, **Commercialista**;

- che uno dei periti – Dott. Salvatore Giordano – si è recato presso il Tribunale di Rossano per acquisire la documentazione del fallimento l'EDIL A.R.P. + 3 s.n.c.;
- che nei verbali redatti in data **20-03-2007**, in data **29-03-2007** e in data **12-04-2007**, alla **presenza del Presidente Dott. Franco Pasquariello e della Dott.ssa Federica Colucci** (presente quest'ultima solo nella stesura del 1° e del 3° verbale), sono stati consegnati dei documenti, **non elencati in nessun atto di questo procedimento**, in palese violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Inoltre, **si evidenzia la mancata convocazione del diretto interessato: Avv. Francesco Pinto.**

Pertanto l'Avv. Pinto ha **eccepito la nullità procedurale per violazione di legge, violazione del diritto di difesa, violazione del principio del contraddittorio.**

Comunque, a tutt'oggi, non è dato sapere se tale inserimento è stato ordinato dal Collegio (inaudita altera parte) o l'inserimento è imputabile a soggetti estranei.

In data **10-10-2007** l'Avv. Pinto si riceveva il decreto datato 10-10-2007, depositato in Cancelleria in pari data, col quale il Tribunale, composto da: **Dott. Franco Pasquariello – Presidente; Dott. Guido Romano – Giudice; Dott. Vincenzo Quaranta –**

Giudice;

rilevato che all'udienza del 26-06-2007 veniva preso in decisione, dal Collegio Giudicante composto dalla Dott.ssa Letizia Benigno – Presidente; Dott. Guido Romano – Giudice; Dott. Vincenzo Quaranta – Giudice il procedimento relativo all'approvazione del rendiconto presentato dal curatore fallimentare avvocato Francesco Pinto in relazione alla citata procedura fallimentare n. 17/90 (fallimento Edil ARP) ...

Nel prosieguo del decreto evidenzia il succitato Collegio composto dal Dott. Franco Pasquariello – Presidente; Dott. Guido Romano – Giudice; Dott. Vincenzo Quaranta – Giudice:

- che dalla data del **27-08-2007**, la Dott.ssa L. Benigno è assente giustificata dall'Ufficio;
- che il **Dott. Vincenzo Quaranta per concomitanti impegni ... non è stato possibile al Collegio Giudicante riunirsi in Camera di Consiglio per discutere dell'approvazione del rendiconto in discorso.**

Gli impegni professionali del Dott. Vincenzo Quaranta sono elencati in ventiquattro righe delle complessive cinquantuno righe (escluso il frontespizio) del decreto datato 10-10-2007.

Nessun accenno è stato fatto agli **impegni professionali d'Istituto** della Dott.ssa L. Benigno dalla data dei **26-06-2007** fino alla data del **27-08-2007**.

Nessun accenno, altresì, è stato fatto agli **impegni professionali d'Istituto** del Dott. Guido Romano dalla data dei **26-06-2007** fino alla data del **10-10-2007**.

Alla stregua delle suestese **giustificazioni** del Collegio, l'Avv. Pinto evidenzia che, **alla carenza documentale del fascicolo d'Ufficio, potevano sopperire anche gli altri componenti dell'originario Collegio Giudicante** (Dott.ssa Letizia Benigno – Presidente; Dott. Guido Romano – Giudice; Dott. Vincenzo Quaranta – Giudice), atteso che, per come si desume dal tenore del **decreto datato 10-10-2007**, la Dott.ssa Benigno ed il Dott. Romano, **sebbene in regolare servizio fino alle date sopra specificate, nessun impegno professionale d'Istituto ha loro impedito di completare le carenze documentali del fascicolo d'Ufficio, per una completa conoscenza degli atti.**

=====

Alla stregua delle suestese considerazioni il sottoscritto Avv. Francesco A. Pinto, con il presente atto, propone formale ricasazione nei confronti del **Dott. Guido Romano – Giudice; Dott. Vincenzo Quaranta – Giudice;**
per i seguenti ordini di motivi.

- I Giudici **si sono pronunciati sulla revoca di curatore del fallimento L'EDIL A.R.P.** Pertanto vi è nel Collegio, per come composto, **una carenza di serena obiettività nell'esaminare questo specifico aspetto della procedura.**

- Un Giudice Delegato del fallimento L'EDIL A.R.P è l'attuale Presidente del Tribunale di Rossano, sulla cui rinuncia a svolgere le funzioni nel fallimento de quo **si è già pronunciato un Collegio Giudicante.**
- **Ritardi nella acquisizione documentale, per come risultante dal decreto datato 10-10-2007**, comportano una **limitazione, violazione e compressione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio** nella persona direttamente interessata (Avv. Francesco Pinto).

Per mera completezza espositiva l'Avv. Pinto rileva, ancora una volta, che il **nuovo curatore** del fallimento L'EDIL A.R.P., Avv. Serafino Trento, **riveste anche le funzioni di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rossano (dove l'Avv. Pinto risulta iscritto)** ed evidenzia, ancora una volta, che lo stesso Avv. Trento tiene un comportamento non condivisibile.

Infatti, sulle **errate, diffamatorie e calunniose affermazioni del Dott. Roberto Paese**, non ha assunto alcuna posizione.

L'Avv. Pinto evidenzia, inoltre, che il nuovo curatore Avv. Serafino Trento, anche nella sua qualità di Presidente del Consiglio degli Avvocati di Rossano, ha **omesso di informare l'Assemblea degli Avvocati tenutasi in data 14-09-2007** presso il Tribunale di Rossano, della presente vicenda processuale che ha interessato e interessa un iscritto all'Albo (Avv. Francesco A. Pinto), sebbene nel

primo punto all'ordine del giorno il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rossano Avv. Serafino Trento avesse fissato il seguente argomento:

Relazione del presidente (allegato 1).

La reiterata mancanza di fiducia, più volte manifestata, non affonda le radici soltanto su comportamenti e pronunce giurisdizionali, ma anche sulle circostanze già denunciate:

- ... *Collaborante di giustizia avrebbe affermato che in precisa occasione in questo Tribunale (Rossano) sarebbe stata emessa decisione favorevole ad imputato, dietro corrispettivo ...;*
- **denuncia di un cittadino (incatenatosi anzitempo ad una colonna del Tribunale di Rossano) dove rivolge accuse pesantissime ad un Giudice, nominativamente individuato, nonché fatti omicidiari a cui si potrebbe dare congrua collaborazione.**

Poiché l'Avv. Francesco A. Pinto si sente intimidito ed impaurito (per come reiteratamente ed inutilmente segnalato), lascia questo ulteriore documento a futura memoria.

=====

Alla stregua di quanto sopra, poiché ricorrono i presupposti di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c., il sottoscritto **chiede che l'On.le Corte D'Appello di Catanzaro** voglia, ai sensi dell'art. 53 c.p.c., decidere sulla ricusazione di **Dott. Guido Romano – Giudice; Dott. Vincenzo Quaranta – Giudice**, per i motivi esposti in

narrativa (**non di natura personale**) adottando i conseguenziali provvedimenti.

Sui fatti, per come esposti, che saranno puntualmente e specificamente trattati, chiede che l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro **disponga anche la personale audizione dell'Avv. Francesco A. Pinto.**

Corigliano Calabro 30 ottobre 2007.

Con perfetta osservanza

Avv. Francesco A. Pinto